



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE -

<p><u>Dirigente Responsabile:</u> Avv. Elvira Anna Pasanisi ☎ 0836/633203 e-mail: elvirapasanisi@comune.galatina.le.it</p>	<p><u>Responsabile del Servizio:</u> Avv. Francesca Ruggiero ☎ 0836/633211 e-mail: ruggiero@comune.galatina.le.it</p>
--	---

Galatina, data protocollo

A tutto il personale dipendente

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” – Misure speciali per il personale dipendente - Circolare informativa.

Come noto, con il decreto-legge in oggetto, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, sono state definite una serie di misure volte a contenere la diffusione dei casi di contagio da COVID-19 ed a ridurre gli effetti negativi che detta emergenza epidemiologica sta producendo sull'organizzazione del lavoro e delle famiglie. Tra queste, per quello che qui rileva, si riepilogano le misure di interesse per il personale dipendente:

- a) **incremento del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 e s.m.i.** In particolare, l'art. 24 del D.L. n. 18/2020 prevede, che “*il numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020*”.

In considerazione di quanto innanzi, il personale già autorizzato dall'ente alla fruizione dei benefici previsti dal citato art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, potrà, pertanto, richiedere al proprio Responsabile di P.O. e/o Dirigente della struttura di assegnazione il collocamento in permesso retribuito, ai sensi della predetta disposizione normativa, **per un totale di 18 (diciotto) giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020**. Come precisato dall'Ufficio per le Politiche in favore delle Personale con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (disponibile al link <http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/>), “*Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i*



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA

- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE -

giorni di permesso non "scadono" a fine mese). Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre".

A ciò consegue che, sia pur in considerazione della situazione emergenziale in atto e compatibilmente con la stessa, ai fini della fruizione di detti permessi, continuerà comunque a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 33 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, ai sensi della quale, il dipendente che richiede la fruizione dei permessi è tenuto a predisporre una programmazione, di norma mensile, dei giorni in cui intende assentarsi da inoltrare contestualmente alla richiesta – fatti salvi i casi di necessità ed urgenza per i quali la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si utilizza il permesso – allo scopo di garantire la continuità dei servizi e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

b) Congedo dal lavoro per i genitori. L'art. 25 del D.L. n. 18/2020 dispone che *"A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7"*, come di seguito sinteticamente riportati:

- per i dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni - ovvero senza limiti di età per figli con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale -, possibilità di fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- per i dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si precisa che la fruizione del congedo in argomento è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA

- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE -

genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Al fine di accedere a tale istituto straordinario, il dipendente interessato dovrà formulare apposita e motivata richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, indirizzata al proprio Dirigente di assegnazione, nella quale dovrà essere indicata la tipologia di congedo di cui si chiede la fruizione in relazione all'età dei figli, unitamente alla dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al precedente periodo.

- c) **Lavoro agile.** L'art. 87 del citato D.L. cd. "Cura Italia" prevede che *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione."*

Inoltre, l'art. 39 del richiamato decreto stabilisce che *"1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione"*.

In merito, si evidenzia che, già per effetto delle disposizioni ministeriali adottate per fronteggiare la situazione epidemiologica emergenziale in atto, con deliberazione n. 67 del 13.03.2020, la Giunta Comunale ha dato indirizzo ai Dirigenti dell'Ente di attivare modalità semplificate e temporanee di accesso al **"Lavoro agile"** (cd. *smart-working*), con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro – con i soli vincoli della compatibilità di tale strumento organizzativo con le mansioni ed attività affidate e della disponibilità da parte di questi ultimi



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA

- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE -

di idonee dotazioni informatiche e telematiche – al fine di ridurre la presenza dei dipendenti comunali negli uffici ed evitare il loro spostamento verso e dal posto di lavoro, garantendo nel contempo, ove possibile, lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa attraverso tale strumento sino al 25/03/2020, ovvero sino al più lungo termine stabilito dai provvedimenti dei competenti organi statali, fatte salve le attività indifferibili da rendere necessariamente in presenza ivi espressamente indicate, per l'espletamento delle quali sarà comunque garantita, ove possibile, l'alternanza del personale in sede.

Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare la citata D.G.C. n. 67/2020, il disciplinare sul lavoro agile adottato ed il modello di domanda di attivazione della modalità di lavoro agile alla prestazione lavorativa, disponibili sul sito istituzionale dell'ente, Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello "Interventi straordinari e di emergenza", altresì raggiungibili dal seguente link

<https://www.comune.galatina.le.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/category/interventi-straordinari-e-di-emergenza-2>.

Cordialità

Il Responsabile del Servizio
(Avv. Francesca Ruggiero)

Il Dirigente
(Avv. Elvira Anna Pasanisi)